

# COMUNE DI RUFINA

## STATUTO

### PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Rufina ispira la propria azione a principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sui quali si fonda la Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune opera concretamente per la realizzazione della pace nel mondo, per il raggiungimento di una effettiva uguaglianza tra gli uomini, e per l'affermazione del diritto di autogoverno dei popoli.
3. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica di tutti i cittadini singoli o associati, alla vita politica, amministrativa, economica culturale e sociale della comunità locale.
4. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni opera al fine di superare le discriminazioni tra i sessi favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro, nella famiglia e nella vita sociale.
5. Il Comune allo scopo di rendere più agevole la partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, ispira la promozione e la redazione dei propri atti, ai principi di chiarezza, semplicità e correttezza e si impegna a fornire la più ampia informazione sullo svolgimento della propria attività.
6. Il Comune riconosce alle associazioni dei cittadini e alle diverse forme di volontariato un ruolo fondamentale nella vita della comunità locale, e li considera strumenti importanti per la crescita e il progresso civile, culturale e sociale della popolazione.
7. Il Comune considera importante per la crescita della propria comunità la libertà di espressione religiosa e le varie forme in cui esse si concretizza.
8. Il Comune opera attivamente per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio.
9. Il Comune riconosce alle istituzioni scolastiche un ruolo primario ed insostituibile per l'educazione e la formazione del cittadino e le sostiene nei modi previsti dalla legge fornendo i servizi necessari nell'ambito delle proprie competenze.
10. Il Comune promuove ogni iniziativa tendente ad attuare una nuova politica a favore dell'infanzia per realizzare la crescita psico-fisica, culturale, morale e socio-economica dei minori nello spirito e nella concreta applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia.
11. In attuazione del principio della diversità biologica il Comune riconosce i diritti degli animali e si attiva per il loro rispetto.
12. Il Comune si adopera costantemente per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, attuando tutti gli interventi che volgono a renderlo effettivo.

13. Il Comune reputa la cooperazione con altri Enti e Istituzioni e la revisione dei confini territoriali, mezzi idonei e necessari per una gestione più razionale delle risorse e dei servizi.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

#### Articolo 1

(Denominazione e natura giuridica)

1. Il Comune di Rufina, riconosciuto dall'Ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente Autonomo Locale che rappresenta in generale la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

#### Articolo 2

(Autonomia statutaria)

1. La fonte normativa primaria dell'Ordinamento comunale è costituita dal presente Statuto.

2. Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, individua le finalità e gli strumenti per la promozione della collettività locale, stabilisce i criteri e le norme per l'organizzazione del Comune, fissa le modalità per la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alla vita politica ed amministrativa dell'Ente.

#### Articolo 3

(Finalità e compiti)

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni amministrative nell'ambito delle competenze assegnategli dalle leggi statali e regionali in collaborazione con gli altri Enti pubblici, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

## Articolo 4

### (Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune coordina la propria attività con la Comunità Montana a cui appartiene, per il perseguimento delle proprie finalità e degli obiettivi che la legge attribuisca alla medesima.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia di Firenze, con la Regione Toscana e con gli altri eventuali livelli amministrativi, sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio provvedendo, per quanto di competenza alla loro attuazione.
5. Il Comune promuove, ove possibile, la gestione associata delle funzioni nell'ambito della legislazione regionale di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

## Articolo 5

### (Sede)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Rufina.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, la Giunta comunale e, previa ampia pubblicità, il Consiglio comunale, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

## Articolo 6

### (Segni distintivi)

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed ha un proprio Stemma.
2. Lo Stemma è così blasonato: "partito: nel primo di rosso a due chiavi d'oro affiancate, poste in palo con gli ingegni all'ingù, volti verso i fianchi dello scudo con le impugnature legate con laccio d'oro formante un cerchio nel quale è racchiusa la lettera T dello stesso; nel secondo d'oro a due tralci di vite fruttati di quattro, di azzurro decussati e ridecussati" .
3. Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento.
4. Tali segni distintivi, sono stati riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3070 del 4 giugno 1987.

## Articolo 7

### (Territorio)

1. Il territorio del Comune di Rufina, oltre al capoluogo, è costituito dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità:

- Falgano, che ricomprende la località di Casi;
- Masseto;
- Scopeti;
- Contea, che ricomprende la località di Casini;
- Turicchi, che ricomprende la località di Pianettole;
- Pomino, che ricomprende le località di Castelnuovo, Castiglioni, Cigliano, Petrognano, Pinzano, Rimaggio, Agna.

2. Le variazioni territoriali sono considerate uno strumento importante per rispondere in modo più valido alle esigenze dei cittadini.

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione Toscana, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante l'istituto del referendum.

### Articolo 8

#### (Informazione e Albo Pretorio)

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi dell'ufficio dei messi comunali e ne certifica l'avvenuta pubblicazione su attestazione dei medesimi.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità appositamente regolamentate.

## Capo II

### FUNZIONI DEL COMUNE

#### Articolo 9

##### (Funzioni)

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie. Esercita, inoltre, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Firenze.

2. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni del volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo

quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

#### Articolo 10

##### (Principio di organizzazione)

1. L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di direzione amministrativa affidati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento organico nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.

#### Articolo 11

##### (Sanità e sicurezza sociale)

1. Il Comune provvede a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche di libere associazioni di volontariato, il diritto alla salute dei cittadini e predispone idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Il Comune in questo senso incentiva tutte le iniziative tese alla prevenzione e al recupero della dipendenza da sostanze stupefacenti..
3. Il Comune assicura il coordinamento degli interventi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero a favore delle persone handicappate mediante apposite forme da prevedersi nei regolamenti e negli atti di indirizzo dei servizi di competenza comunale. Il Comune si impegna a garantire tale coordinamento anche nel caso di gestione associata dei servizi.

#### Articolo 12

##### (Ordine pubblico)

1. La tutela dell'ordine pubblico impegna anche l'Amministrazione comunale al costante servizio di vigilanza al fine di garantire la pacifica convivenza, anche attraverso un adeguato coordinamento con tutte le forze preposte istituzionalmente.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni di Polizia Locale tramite il servizio di Polizia Municipale nell'ambito delle funzioni e competenze previste dalle leggi vigenti, al fine di garantire l'intervento tempestivo nella quotidianità della vita cittadina.

#### Articolo 13

##### (Diritto allo studio e servizi educativi e sociali)

1. Il Comune, proponendosi di garantire un effettivo diritto alle pari opportunità sociali per tutti i cittadini svolge funzioni relative alla socializzazione ed all'educazione fisica, psichica e culturale dalla prima infanzia alla terza età nell'intento di recuperare gli svantaggi di base e prevenire i fenomeni di devianza ed emarginazione.
2. In particolare, nell'ambito della normativa statale, regionale e regolamentare interna vigente, di concerto con le istituzioni scolastiche ed altri Enti e soggetti del territorio, il Comune promuove, anche in dimensione associata e, comunque, in una

prospettiva organica, iniziative finalizzate all'educazione della prima infanzia, ai servizi scolastici, alle attività didattiche integrative ed al diritto allo studio in generale, alla pubblica lettura, all'educazione permanente, alla cultura, allo sport ed al tempo libero.

#### Articolo 14 (Tutela ambientale)

1. Il Comune opera costantemente per la tutela dell'ambiente, adottando iniziative, controlli e provvedimenti di propria competenza idonei a prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento e di degrado.

#### Articolo 15 (Sviluppo territoriale ed urbanistico)

1. La tutela del territorio, l'equilibrato sviluppo urbanistico, la creazione di infrastrutture e servizi sociali adeguati al progresso della comunità locale rappresentano obiettivi essenziali per il Comune.

2. Il piano urbanistico costituisce lo strumento primario di disciplina per l'assetto e per l'utilizzazione del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione intercomunali e sovracomunali e con il contenuto di eventuali accordi di programma.

3. Il Comune individua garanzie di salvaguardia per particolari zone del territorio comunale, a tutela delle coltivazioni tipiche, favorendo lo sfruttamento agricolo del territorio attualmente idoneo allo scopo.

#### Articolo 16 (Sviluppo economico)

1. Il Comune tutela e promuove l'intero sistema produttivo con particolare riferimento all'artigianato al fine di consentire una commercializzazione sempre più razionale ed estesa tesa all'incremento della redditività e dell'occupazione. Allo scopo adotta iniziative tese a stimolare l'attività e a favorire l'associazione tra imprese.

2. Il Comune al fine di garantire una migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore, disciplina lo svolgimento del commercio sul proprio territorio e favorisce l'organizzazione razionale del sistema distributivo.

3. Il Comune si pone la finalità di sviluppare le attività turistiche mediante la promozione del proprio territorio, lo sviluppo delle strutture ricettive e la creazione di idonei servizi turistici.

#### Articolo 17 (Tutela del diritto alla casa)

1. Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale irrinunciabile, nei limiti delle proprie competenze stimola lo sviluppo dell'edilizia residenziale, pubblica, agevolata e convenzionata.

## Articolo 18

(Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico)

1. Il Comune promuove e valorizza lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali.
2. Adotta altresì le misure necessarie alla conservazione, alla tutela ed alla promozione del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

## Articolo 19

(Sport e tempo libero)

1. Il Comune promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti a tutti i cittadini in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
2. Opera per garantire l'educazione motoria ai giovani e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia d'età, mediante il coinvolgimento delle associazioni e delle società sportive.
3. Incoraggia e favorisce lo sviluppo di organismi che promuovano attività ricreative e culturali.

## Articolo 20

(Adesione ai principi europeisti, relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli)

1. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista promuovendo i principi di collaborazione tra le autonomie locali per creare, nell'interesse dei cittadini, un'Europa democratica.
2. Nell'ambito della legislazione nazionale e della Carta delle Nazioni Unite, collabora con le Associazioni e gli Enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della "Carta europea delle libertà locali" e della "Carta europea delle autonomie locali".
3. Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa relazioni di gemellaggio con comunità locali di altre nazioni, riconoscendo un ruolo peculiare al rapporto di gemellaggio con la città di Kurgan.
4. Il Comune ispira la propria azione nei confronti dei cittadini dei paesi extracomunitari al principio della solidarietà e della integrazione, nel rispetto della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali esistenti.

## TITOLO II ORGANI

### Articolo 21

(Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

## Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

### Articolo 22

#### (Attribuzioni del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi politici amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione. Emanando gli atti fondamentali previsti dalle norme vigenti.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale e provinciale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

### Articolo 23

#### (Presidenza del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere anziano.

### Articolo 24

#### (Prima adunanza)

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La prima adunanza è riservata alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina del vicesindaco e degli assessori.
3. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio l'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano.

### Articolo 25

#### (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire sulle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di

appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Sulle linee illustrate dal Sindaco, e sugli emendamenti proposti dai consiglieri, il Consiglio comunale si pronuncia con votazione palese.

4. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio provvede, in apposita sessione, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## Articolo 26

### (Commissioni consiliari)

1. Il regolamento del Consiglio può prevedere l'istituzione di commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi consiliari, realizzata mediante il sistema del voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, le materie di loro competenza, il funzionamento, la loro composizione, la nomina, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di elezione del presidente e, ove previsto, del vice presidente.

3. Il regolamento stabilisce che una delle commissioni istituite eserciti funzioni di controllo sull'attività gestionale del Comune e sull'andamento delle aziende, istituzioni, enti o società cui il Comune a qualsiasi titolo partecipa. La presidenza di detta commissione è riservata ad un rappresentante dell'opposizione.

4. Potranno inoltre essere nominate delle commissioni temporanee per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che verranno individuate dal Consiglio comunale e con lo stesso atto istitutivo ne determina il funzionamento, la composizione e la durata.

5. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. I membri delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori i quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

## Articolo 27

(Commissioni d'inchiesta)

1. Le commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri stessi, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. Le commissioni d'inchiesta sono composte da un numero di consiglieri, non facenti parte della Giunta, stabilito dall'atto istitutivo e sono nominate dal Consiglio tenendo conto della rappresentatività proporzionale fra maggioranza e minoranza e garantendo la presenza di ciascun gruppo consiliare.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.
5. Per quanto non disciplinato si fa rinvio al regolamento del consiglio comunale.

Articolo 28

(Il consigliere comunale)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i titoli di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 29

(Doveri del consigliere)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare.
3. Il presidente del Consiglio accertate, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, le condizioni di cui sopra comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza, assegnando un termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, anche mediante il deposito di memorie o documenti probatori. Decorso tale termine il Consiglio delibera, nella prima seduta utile, tenendo nella dovuta considerazione le cause giustificative eventualmente rappresentate dal consigliere interessato.

Articolo 30

(Poteri del consigliere)

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ad enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Il diritto di accesso e di informazione non deve ostacolare l'attività amministrativa degli uffici comunali.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge.
5. Alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri, il Sindaco o l'assessore preposto al ramo sono tenuti a rispondere entro trenta giorni, con le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

### Articolo 31

#### (Dimissioni del consigliere)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio comunale mediante consegna al protocollo dell'ente e sono assunte ad esso immediatamente secondo l'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

### Articolo 32

#### (Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali)

1. Il seggio consiliare che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La nomina avviene nella prima seduta utile del Consiglio comunale successiva al verificarsi della vacanza, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 31 nel caso di dimissioni.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma.

### Articolo 33

#### (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

#### Articolo 34

##### (Regolamento interno)

1. Il Consiglio approva successivamente all'entrata in vigore del presente statuto il regolamento consiliare con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente statuto e dalla legge, nonché su quanto implicitamente derivante dalla organizzazione funzionale del Consiglio comunale e dallo svolgimento delle attività di competenza.
3. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

#### Capo II

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Articolo 35

##### (Composizione e nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a cinque, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.
2. Gli assessori, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.

#### Articolo 36

##### (Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore)

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

#### Articolo 37

##### (Surrogazione e revoca degli assessori)

1. Il Sindaco in caso di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, provvede alla surroga, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

#### Articolo 38

### (Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è convocato per la sua discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, espresso mediante votazione per appello nominale.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
6. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso all'Organo regionale di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

### Articolo 39

#### (Organizzazione della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, direttive o altri atti di indirizzo.
2. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che la legge o il presente statuto non riservino al Sindaco o al Consiglio.
- 3.bis. Autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso .
4. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
5. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe e gli incarichi eventualmente attribuiti agli assessori e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

### Articolo 40

#### (Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

#### Articolo 41 (Il Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente od impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età, reperibile.
3. Nel caso di impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

#### Articolo 42 (Divieto di incarichi e consulenze)

1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti la giunta comunale competenti, per incarichi o deleghe ricevuti, in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono, inoltre, astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio del Comune.

### Capo III IL SINDACO

#### Articolo 43 (Funzioni)

1. Il Sindaco è capo del governo locale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Nelle cerimonie ufficiali il Sindaco si fregia del proprio distintivo, costituito da una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## Articolo 44

### (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo di vertice del governo del Comune, ha la rappresentanza generale dell'ente e della comunità e sovrintende all'esercizio della funzione esecutiva, al fine di garantire la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico e programmatico. In particolare:

a) assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo espresso dal Consiglio comunale e la collegialità della Giunta;

a.1) nomina e revoca il Vicesindaco e gli assessori, ne promuove e coordina l'attività e può affidare ad essi settori omogenei di intervento con delega alla firma dei rispettivi atti;

b) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;

c) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

d) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione delle commissioni consiliari e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi speciali ovvero da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142;

e) emana i regolamenti comunali e firma i decreti e le ordinanze di attuazione delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto;

f) stipula le convenzioni con gli altri comuni e con la provincia, di cui all'articolo 30 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) stipula ed approva gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

h) coordina e riorganizza, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sulla base degli indirizzi del Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune;

i) nomina e revoca il Segretario comunale e conferisce le funzioni di Direttore generale;

j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e direttivi e quelli di collaborazione esterna;

k) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti;

l) impartisce al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

m) vigila sul servizio di polizia municipale.

### Articolo 45

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio comunale entro il decimo giorno feriale successivo.
3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

### Articolo 46

(Incarichi e deleghe)

1. Il Sindaco può conferire agli assessori incarichi e deleghe parziali delle proprie competenze ed attribuzioni.
2. In tutti i casi in cui il Sindaco intenda esercitare il potere di delega deve indicare nel relativo atto gli ambiti di azione, i limiti e le direttive generali per l'espletamento dell'incarico.
3. La delega è atto personale del Sindaco ed è revocabile in qualsiasi momento. Il delegato risponde personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate e rende conto politicamente del proprio operato direttamente al Sindaco.
4. Nell'ambito delle condizioni dettate dai commi precedenti la delega comporta il trasferimento della competenza fino alla revoca della stessa.

## TITOLO III LA PARTECIPAZIONE

### Capo I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 47

### (Principi)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

### Articolo 48

#### (Strumenti)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione e di realizzare il controllo dei cittadini sull'Amministrazione comunale, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso dei singoli cittadini e dei gruppi agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di partecipazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune e delle singole frazioni.

## Capo II

### LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

### Articolo 49

#### (Libere associazioni)

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operano nel territorio comunale alle attività amministrative del Comune stesso e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività e delle iniziative degli organi comunali.
2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi fini sono quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operano nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

### Articolo 50

#### (Requisiti delle libere associazioni)

1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell'art. 54, il Comune valorizza le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione di un apposito elenco, conservato e aggiornato a cura del Sindaco. In tale elenco hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che siano organizzate al loro interno su base democratica, che operino attivamente nel territorio comunale, che abbiano tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno un'assemblea degli associati residenti nel Comune, ed il cui scopo sociale, risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità.

2. Ai fini dell'iscrizione le forme associative devono documentare il possesso dei suddetti requisiti.
3. Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.
4. Ai fini dell'iscrizione, il Sindaco verifica la sussistenza in capo alle forme associative dei requisiti fissati nel primo comma, e a tale scopo può chiedere alle stesse di depositare presso il Comune copia dei loro atti fondamentali. Il Sindaco cancella anche d'ufficio, dall'elenco le forme associative che abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati dal primo comma.
5. Gli atti fondamentali depositati dalle associazioni secondo il comma precedente sono considerati atti del Comune anche ai sensi del successivo art. 67.

#### Articolo 51

##### (Rapporti con il Comune)

1. Le forme associative iscritte nell'elenco precedente, possono nell'ambito del rispettivo scopo sociale:
  - a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e effetti previsti dai successivi artt. 54 e seguenti;
  - b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi del successivo art. 68.
2. Le forme associative iscritte nell'elenco, nell'ambito di materie inerenti al proprio scopo sociale, possono chiedere che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

#### Articolo 52

##### (Altre forme associative)

1. Le forme associative non iscritte nell'elenco possono rivolgere istanze ai sensi del successivo art. 54.

#### Articolo 53

##### (Partecipazione alla gestione dei servizi)

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, alla gestione dei servizi di interesse collettivo.

### Capo III ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

#### Articolo 54

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti e al Presidente del Consiglio. Copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.

#### Articolo 55

(Istanze)

1. Le istanze consistono in richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari responsabili dei servizi.
2. L'organo competente deve valutare e rispondere in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

#### Articolo 56

(Petizioni)

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune, pari ad almeno il tre per cento, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.
2. Il Sindaco trasmette immediatamente le petizioni al Presidente del Consiglio il quale è tenuto ad inserirle nell'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

#### Articolo 57

(Proposte)

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il cinque per cento, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo.
2. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco, nell'ambito della rispettiva competenza, curano che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e inseriscono la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale rispettivamente entro sessanta e trenta giorni dal loro

ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del segretario, questi provvedono entro trenta giorni.

#### Articolo 58

##### (Disposizioni comuni)

1. Degli atti o degli interventi assunti dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Presidente del Consiglio e il Sindaco, nell'ambito della rispettiva competenza, danno notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

#### Articolo 59

##### (Diritto generale d'istanza)

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza o riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

### Capo IV

## CONSULTAZIONI REFERENDARIE

#### Articolo 60

##### (Referendum consultivo)

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.

2. Il referendum consultivo viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione.

3. Possono inoltre essere indetti referendum propositivi e abrogativi relativamente a regolamenti e altri atti amministrativi di competenza del Consiglio comunale.

#### Articolo 61

##### (Oggetto del referendum)

1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum argomenti e provvedimenti concernenti le seguenti materie: Statuto e regolamento del Consiglio comunale; elezioni, designazioni, nomine, decadenze e revoche relative a persone; personale; tributi locali e tariffe; atti di bilancio; assunzioni di mutui; piano regolatore generale; norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente; e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.

## Articolo 62

### (Proposta di referendum)

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta del Consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti. Può essere richiesto, inoltre, da un numero di cittadini elettori residenti nel Comune non inferiore al dieci per cento in caso di referendum consultivo, non inferiore al quindici per cento in caso di referendum propositivo e non inferiore al venti per cento in caso di referendum abrogativo.
2. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono sottoporre il testo del quesito ad una commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dal Consiglio comunale. Tale commissione delibera sull'ammissibilità del referendum in conformità a quanto previsto nel precedente art. 61 e nel successivo art. 63 e può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del testo del quesito, che si rendano necessarie per consentire l'ammissibilità della richiesta di referendum.
3. La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori residenti nel Comune.
4. La delibera della commissione deve essere congruamente motivata ed ha carattere vincolante.

## Articolo 63

### (Quesito del referendum)

1. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di "sì" o di "no".

## Articolo 64

### (Esito del referendum)

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## Articolo 65

### (Effetti del referendum)

1. Quando la proposta sottoposta a referendum propositivo è approvata, il relativo provvedimento diventa efficace, entrando in vigore a tutti gli effetti, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
2. Nel caso di referendum abrogativo, l'approvazione della proposta determina l'abrogazione a tutti gli effetti del provvedimento sottoposto a referendum a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
3. L'accoglimento di una proposta sottoposta a referendum consultivo non ha effetti vincolanti nei confronti dell'Ente. In ogni caso il Presidente del Consiglio è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, a porre la

questione al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio delibera in merito. In caso di decisione difforme dall'esito del referendum è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### Articolo 66

##### (Disciplina del referendum)

1. Con regolamento approvato dal Consiglio sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; per gli adempimenti relativi, il bilancio preventivo contiene uno specifico stanziamento per la copertura della spesa.

#### Capo V

### PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI

#### Articolo 67

##### (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora questa possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese e sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

#### Articolo 68

##### (Esercizio del diritto di accesso agli atti)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti comunali.
2. La disciplina relativa all'accesso e rilascio di copie di atti e documenti relativi è contenuta in apposito regolamento.

#### Articolo 69

##### (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli artt. 5, ultimo comma, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per le modalità e i termini per l'attuazione di quanto stabilito al primo comma, si rimanda all'apposito Regolamento.

## Capo VI DIFENSORE CIVICO

### Articolo 70 (Difensore Civico)

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa a livello sovracomunale, che sia istituito il difensore civico il quale assolva le proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni comunali segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle amministrazioni nei confronti di tutti i cittadini degli Enti.
  2. Qualora esso venga istituito, a norma del comma precedente, con una integrazione al presente Statuto, in conformità a quanto stabilisce l'articolo 6, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si disciplinerà la sua elezione, le prerogative e i mezzi per farvi fronte .
  3. Il Consiglio comunale può altresì decidere, in alternativa all'istituzione del difensore civico sovracomunale, di richiedere l'intervento del difensore civico regionale, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4.
- 3/bis. Le funzioni di difesa civica possono altresì essere conferite alla Comunità montana per la loro gestione in forma associata ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa deliberazione del Consiglio comunale.

## TITOLO IV STRUTTURA DELL'ENTE

### Capo I UFFICI

#### Articolo 71 (Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si informa ai principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficacia ed efficienza.
2. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da appositi regolamenti adottati dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto del principio della netta distinzione e separazione fra funzione politica di indirizzo e controllo, che spetta agli organi di direzione politica, e funzione di gestione e amministrazione, che compete ai responsabili degli uffici e dei servizi.

## Articolo 72

### (Personale dipendente)

1. La dotazione organica dell'Ente è stabilita, e periodicamente aggiornata, dalla Giunta sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti e ai programmi dell'Amministrazione. I dipendenti sono assegnati ai singoli uffici e servizi in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e secondo criteri di funzionalità, flessibilità e mobilità.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito dai contratti collettivi nazionali e decentrati per i dipendenti degli enti locali. L'inquadramento in categorie, qualifiche e profili professionali non conferisce la titolarità di una specifica posizione funzionale, né determina l'affidamento di particolari compiti o responsabilità.

3. Sono disciplinati con regolamento adottato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

4. Il Comune nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti, ne favorisce e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale.

5. Per l'esercizio di attività professionali, nell'ambito dei compiti istituzionali, i dipendenti devono essere iscritti agli albi professionali.

## Capo II ORGANI BUROCRATICI

### Articolo 73 (Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.
2. Il Segretario comunale svolge, in particolare, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; sovrintende alle funzioni dei dipendenti incaricati della direzione degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Spettano inoltre al Segretario comunale:
  - a) il potere di rogare i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
  - b) l'adozione di criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti interni;
  - c) l'emanazione di circolari e direttive per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari;
  - d) la presidenza della commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale di qualifica o categoria apicale e la partecipazione a tutte le altre commissioni quale membro di diritto;
  - e) la presidenza ed il coordinamento del nucleo di valutazione e/o dell'ufficio per il controllo di gestione;
  - f) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati della direzione di strutture organizzative di massima dimensione;
  - g) la partecipazione quale membro di diritto a tutte le commissioni di gara inerenti l'attività negoziale del Comune.
4. Il Segretario comunale, su incarico formale del Sindaco e previa deliberazione della Giunta, svolge le funzioni di direttore generale. L'atto di incarico stabilisce le specifiche competenze inerenti le funzioni di direttore generale, prevedendone anche le modalità di verifica.

### Articolo 74 (Vice Segretario comunale)

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione di un Vice Segretario comunale, con il compito di coadiuvare il Segretario comunale nello svolgimento della sua attività organizzativa e di sostituirlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Le funzioni di Vice Segretario sono conferite dal Sindaco, con proprio atto e sentito il Segretario comunale, mediante incarico a tempo determinato ad un dipendente appartenente a qualifica o categoria professionale apicale dell'area amministrativa e/o contabile, in possesso dei prescritti requisiti, e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Articolo 75

##### (Funzioni di direzione)

1. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direzione, che comportano l'assolvimento di tutti i compiti dirigenziali di gestione e amministrazione, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi a capo di strutture organizzative di massima dimensione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi, cui sono attribuiti i compiti di direzione gestionale e amministrativa di cui al precedente primo comma, sono nominati a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco, tenuto conto dei compiti da svolgere, della formazione culturale e della professionalità richiesta.

3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali, sono attribuite tutte le competenze relative alla gestione amministrativa dei servizi di competenza, di cui all'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'esercizio delle funzioni dirigenziali comporta autonomia gestionale e organizzativa, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici adottati dagli organi politici e degli indirizzi gestionali del Segretario comunale. I dipendenti incaricati delle funzioni di direzione sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici e dei servizi di competenza, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nonché dell'attuazione dei programmi fissati dall'Amministrazione, dell'organizzazione e della disciplina del personale assegnato.

4.bis. Rientra nei compiti di direzione l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, tranne che nel caso di cui all'articolo 39, comma 3.bis, per i settori e gli atti di competenza dei singoli responsabili, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, in conformità alle norme regolamentari.

5. I posti di responsabili degli uffici e dei servizi, che comportano l'esercizio delle funzioni dirigenziali di direzione gestionale e amministrativa, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato.

#### Articolo 76

##### (Ufficio di direzione)

1. E' istituito l'ufficio di direzione organizzativa dell'Ente. L'ufficio di direzione è composto dai dipendenti incaricati della direzione gestionale e amministrativa, ed è presieduto e diretto dal Segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento.

2. L'ufficio di direzione è organo di consulenza generale del Sindaco e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione degli uffici e dei servizi e può formulare proposte in ordine all'assegnazione delle risorse per l'attuazione dei programmi approvati, alla funzionalità della struttura ed alle procedure di lavoro.

3. Il funzionamento dell'ufficio di direzione e le modalità di esercizio delle attribuzioni, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## TITOLO V SERVIZI

### Articolo 77 (Istituzione)

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali, nonché modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti e utilizzazione di personale volontario.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco al di fuori dei membri del Consiglio comunale e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale di comprovata esperienza di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio.

6. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio.

7. Gli amministratori delle Istituzioni durano in carica il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle Istituzioni e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento.

## Articolo 78

### (Gestione in economia)

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione nel rispetto delle vigenti leggi finanziarie, dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune .

## Articolo 79

### (Concessione a terzi)

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso le procedure stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.

## Articolo 80

### (Società a capitale misto)

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche possono essere costituite società miste, anche a partecipazione non maggioritaria degli enti locali.
2. Gli atti costitutivi delle società devono prevedere forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, anche mediante la garanzia, per la parte pubblica, di nomina di uno o più amministratori e sindaci.

## Articolo 81

### (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, con la Comunità montana e con la provincia e/o area metropolitana, per promuovere e ricercare le forme associative

più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere in relazione agli obiettivi da raggiungere.

#### Articolo 82 (Azienda speciale)

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco fuori dai membri del Consiglio comunale e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale. Della nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio.
4. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

### TITOLO VI GESTIONE CONTABILE

#### Articolo 83 (Autonomia finanziaria)

1. Il Comune, attraverso l'utilizzo di entrate proprie, persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria, sia adeguando i propri programmi alle risorse effettive disponibili, sia mediante la razionale scelta di mezzi e procedimenti.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi dell'Amministrazione comunale, compresi quelli di investimento.

#### Articolo 84 (Controllo di gestione)

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre al controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi

economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire agli organismi preposti circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

#### Articolo 85

##### (Revisori del conto)

1. Il Consiglio comunale elegge, con le modalità stabilite dalla legge, i Revisori del Conto.

2. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza dei revisori applicando, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di sindaci delle società per azioni.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno il diritto all'accesso più ampio agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia nonché individuando le forme e le procedure per un corretto rapporto operativo-funzionale tra la sfera di attività dello stesso e quella di altri organi ed uffici dell'ente.

5. I revisori collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto e, su loro richiesta, a quelle della Giunta.

6. Ai revisori è inoltre demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della medesima. Di ciò verrà redatta apposita relazione, a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo, formata da una parte economica ed una descrittiva contenente rilievi e proposte per una gestione maggiormente caratterizzata da efficienza, produttività ed economicità.

7. La responsabilità derivante dall'attività dei revisori viene determinata dalla legge e dalle norme del codice civile.

## TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

### Articolo 86 (Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale, di ciascun consigliere e di almeno il tre per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui all'art. 57.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte dei cittadini.

### Articolo 87 (Regolamenti)

1. Il Comune adotta regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, e tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 3.bis. I regolamenti comunali, ove non diversamente disciplinato dalla legge e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, stabiliscono le sanzioni da applicarsi per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti stessi ed alle ordinanze e altri provvedimenti emanati in attuazione dei medesimi.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti diventano esecutivi con la pubblicazione all'albo pretorio del relativo decreto di emanazione. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

### Articolo 88

(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nella legge 142/90, in altre leggi e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### Articolo 89

(Decreti e ordinanze sindacali)

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto, mediante l'emanazione di decreti e ordinanze in conformità alle norme legislative e regolamentari.

2. I decreti e le ordinanze, atti a carattere provvedimentale tipici del Sindaco, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sono efficaci dal primo giorno di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione devono essere sottoposti a forme di pubblicità che li rendano conoscibili, e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'articolo 54, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura lo stato di necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze e i decreti sono emanati da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Il Sindaco può delegare gli assessori alla firma di atti di propria competenza, specificamente individuati con apposito decreto ovvero nell'ambito del decreto di nomina. Non possono essere oggetto di delega gli atti riservati al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, salvo che ciò non sia consentito dalla legge.

6. Quando i decreti e le ordinanze abbiano carattere individuale devono essere notificati ai destinatari. In tal caso la pubblicazione di cui al precedente secondo comma può essere omessa, dandone adeguata motivazione nel dispositivo, per ragioni di riservatezza e di tutela delle informazioni di carattere personale. Gli stessi atti possono essere sottratti al diritto di accesso, secondo le disposizioni del regolamento per l'accesso e la tutela della riservatezza dei cittadini.

#### Articolo 90

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto approva i regolamenti previsti dallo statuto stesso, ovvero adegua quelli esistenti alla sopravvenuta disciplina statutaria. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, o alla loro revisione, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo statuto.

